



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 103 – 15 febbraio 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. n. 5292 del 26 novembre 2020 \(dep. 10 febbraio 2021\), Presidente Cassano, Estensore Pistorelli.](#)

Prescrizione - Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 - Applicabilità - Condizioni.

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo del 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

È stata così composta la questione interpretativa insorta – in relazione al solo giudizio di legittimità circa l'ambito di operatività della disciplina della sospensione della prescrizione del reato introdotta a seguito dell'emergenza Covid-19. Ciò, peraltro, a distanza di poco tempo rispetto alla Sentenza della Corte costituzionale n. 278/2020, afferente al correlato problema della sfera applicativa della normativa emergenziale della prescrizione del reato. Pronuncia, quest'ultima, in cui la Consulta ha affermato la compatibilità dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 con l'art. 25, comma 2, Cost. nella parte in cui ha previsto dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ossia per 64 giorni, la sospensione della prescrizione del reato per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Assunto che trova conferma nella sentenza *de qua* della Sezione unite, precipuamente investite sulla disciplina di cui al comma 3-bis del citato dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, in base al quale “*nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020*”.

Pur non sussistendo un contrasto ermeneutico nella giurisprudenza di legittimità, la Sezione prima penale, aveva sollevato il quesito: “*se la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette*”, in ogni caso concernenti fatti commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del summenzionato decreto legge.

La questione rimessa al supremo Consesso era, quindi, finalizzata a definire l'ampiezza della previsione normativa in questione e, quindi, della sospensione della prescrizione nel giudizio di

legittimità, durante l'indicato periodo di emergenza pandemica. In altri termini, era volta a chiarire se la sospensione riguardasse esclusivamente i procedimenti pervenuti alla cancelleria della Cassazione tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, o anche quelli pervenuti prima del 9 marzo 2020, ma pendenti dopo quella data.

Secondo l'approccio ermeneutico maggiormente restrittivo (cfr. Sez. V pen., 14 luglio 2020, n. 25222, Pres. De Gregorio, Rel. Caputo, ric. Lungaro), ai fini dell'integrazione della causa sospensiva del termine prescrizione di cui al citato art. 83, comma 3-*bis*, dovevano sussistere congiuntamente i requisiti del pervenimento del procedimento alla cancelleria nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e della pendenza in tale frangente. Da questo assunto si è fatto discendere che, nel giudizio di legittimità, la sospensione della prescrizione non possa operare nei procedimenti pervenuti in cancelleria prima del 9 marzo 2020, sebbene pendenti, al pari degli altri, nel periodo emergenziale.

In relazione a tale assunto, pur conforme al tenore della citata disposizione, non sono mancate, però, riserve, sotto il profilo della irragionevolezza, nell'escludere che il corso della prescrizione sia sospeso nei procedimenti pendenti in Cassazione e rinviati in ragione dell'emergenza perché il fascicolo è pervenuto in cancelleria prima del 9 marzo 2020.

Vieppiù che, ravvisando la *ratio* fondante della disposizione nel correlare la causa sospensiva al rinvio delle udienze, in ragione della situazione pandemica, detto rinvio ha inevitabilmente interessato anche i procedimenti pervenuti nella cancelleria della Corte prima della predetta data.

Il difforme indirizzo esegetico propendeva, pertanto, per la non necessaria coesistenza dei sopra enunciati fattori, ravvisando il requisito dirimente nell'iscrizione a ruolo del procedimento, determinante la pendenza in tale contesto temporale. E non l'arrivo del fascicolo in cancelleria nel periodo stesso. Ragione per cui l'espresso riferimento ai procedimenti pervenuti in cancelleria non doveva ritenersi idoneo a circoscrivere la tipologia di quelli rispetto ai quali opera, in Cassazione, la sospensione del corso della prescrizione del reato, limitandosi piuttosto a puntualizzare che la sospensione riguardava anche i procedimenti già iscritti a ruolo (pendenti) ma non ancora pervenuti in cancelleria. Ciò in considerazione del fatto che, laddove il legislatore avesse inteso considerare la sospensione unicamente in relazione ai procedimenti pervenuti in cancelleria nel periodo emergenziale, non avrebbe testualmente richiamato i procedimenti pendenti in genere.

Le Sezioni unite, hanno condiviso l'assunto della Consulta circa la riconducibilità della disciplina emergenziale alla regola di cui all'art. 159 c.p. e, dunque, che la sospensione del processo, imposta dalla legge, determina automaticamente la sospensione della prescrizione del reato. Ciò

in quanto “non è dubbio” che il legislatore dell'emergenza Covid-19 ha configurato una vera e propria sospensione dei procedimenti e dei processi, atteso che il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini sono misure che sono state adottate proprio al dichiarato fine di provocare una generalizzata stasi dell'attività giudiziaria – salve eccezioni espressamente previste – funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica”. Facendone derivare “l'operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 159 c.p.”. Norma in relazione alla quale il supremo Consesso evidenzia come “le particolari disposizioni di legge che impongano la sospensione del procedimento o del processo “costituiscono un mero elemento normativo della fattispecie” (cfr. sul punto Sez. un. 27 settembre 2007, n. 2451, Magera).

E, circa l'ambito applicativo, le Sezioni unite, pur non mettendo in discussione la riferibilità della disciplina ai fatti pregressi, ne circoscrivono la portata, affermando che la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis d.l. n. 18/2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020. Non anche, pertanto, con riferimento ai procedimenti pervenuti in cancelleria prima di quella data.

Scelta, questa, che tiene conto della lettera della legge, dell'inquadramento sistematico e della ratio dell'intervento emergenziale. La previsione normativa in questione risulta “inequivocabile nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell'essere lo stesso pervenuto alla cancelleria della Corte” in detto frangente temporale, ossia “il termine ‘pervenuti’ non identifica una diversa classe di procedimenti, autonoma rispetto a quella dei ‘pendenti’, ma concorre con tale ultimo aggettivo alla selezione dei procedimenti assoggettati alla speciale disciplina del comma 3-bis dell'art. 83”.

Sostanzialmente, la puntualizzazione che i procedimenti pervenuti in tale periodo risultino pendenti appalesa “l'intenzione del legislatore di limitare la sospensione del decorso della prescrizione a quelli ancora effettivamente gravanti sul ruolo del giudice di legittimità e non anche a quelli che, seppure pervenuti dopo l'inizio del menzionato intervallo temporale, siano stati già trattati al momento di entrata in vigore della legge (...) e la cui decisione abbia comportato il rinvio per qualunque ragione al merito”.

Nondimeno, sulla premessa, condivisa dalla richiamata sentenza n. 278 del 2020 della Corte costituzionale che “una causa di sospensione non può decorrere da una data antecedente a quella che la precede”, l'effetto non si produce, per i procedimenti pervenuti in cancelleria dal 9 marzo 2020, prima del 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27 del 2020, in virtù della quale è stato inserito il comma 3 bis dell'art. 83. Per i procedimenti pervenuti in cancelleria dopo quella data, l'effetto sospensivo, si produce dal momento in cui sono giunti alla cancelleria della Corte.

E, in relazione ai “*procedimenti approdati al grado di legittimità, la fissazione di un’udienza nell’intervallo temporale compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 è, di fatto, condizione imprescindibile per la sospensione della prescrizione prevista dal comma 4 dell’art. 83*”. Essendo, del resto, lo scopo della disciplina emergenziale è quello di “*limitare la moratoria della causa estintiva del reato al tempo in cui il procedimento ha subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la diffusione dell’epidemia*”.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I Pen., ord. di rimessione n. 5071 del 28 gennaio 2021 \(dep. 9 febbraio 2021\), Presidente Boni, Relatore Centonze - Udiienza: 27 maggio 2021 - Relatore: Pellegrino.](#)

Delitti contro l’ordine pubblico - Associazione a delinquere di stampo mafioso (‘Ndrangheta) – Affiliazione – Condotta di partecipazione al sodalizio criminoso.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*Se la mera affiliazione ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso c.d. storica, nella specie ‘Ndrangheta, effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato dalla norma previsto*».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 12 gennaio – 2 febbraio 2021 n. 3925 – Pres. Fumu – Rel. Picardi.](#)

Misure di sicurezza – Pericolosità sociale – Art. 203 c.p. – Presupposti.

In tema di misure di sicurezza, la prognosi di pericolosità sociale non può limitarsi all’esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall’art. 133 c.p., espressamente richiamato dall’art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo.

Sez. III sent. 11 dicembre 2020 – 10 febbraio 2021 n. 5200, Pres. Andreatta, Rel. Semeraro.

Non punibilità per tenuità del fatto – Possibilità di dedurre la stessa per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione – Esclusione.

In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, c.p.p., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.

Sez. II sent. 10 dicembre 2020 – 8 febbraio 2021 n. 4833 Pres. Rago, Rel. Pardo.

Sospensione condizionale della pena – Dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – Inapplicabilità della revoca della sospensione.

La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto (*Nella fattispecie la corte di appello aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di patteggiamento, nonostante il successivo reato fosse stato commesso dopo la decorrenza del quinquennio richiesto per l'effetto estintivo del primo reato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena*).

Sez. III sent. 20 ottobre 2020 – 12 febbraio 2021 n. 5597, Pres. Di Nicola, Rel. Zunica.

Sospensione condizionale della pena – Soggetto incensurato – Rilevanza.

La condizione di incensurato dell'imputato, pur non essendo di per sé certamente sufficiente ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena, costituisce tuttavia un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l'individuazione di uno o più aspetti di segno contrario idonei a neutralizzarla.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 20 gennaio-5 febbraio 2021, n. 4680, Pres. Mogini, Rel. Ricciarelli.

Associazione per delinquere - Continuazione tra reato associativo e reati fine - Configurabilità - Limiti.

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "*ab origine*" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione

Sez. VI, sent. 3 novembre 2020-9 febbraio 2021, n. 5057, Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi.

Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Condotte di reato - Distinzione.

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "*contra ius*

" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

Sez. II sent. 26 novembre 2020 – 15 febbraio 2021 n. 5823 Pres. Cammino, Rel. Saraco.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ed estorsione – Criterio distintivo fondato sull'elemento psicologico.

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena

consapevolezza della sua ingiustizia. L'elemento discrezionale tra i due delitti non può fondarsi sulla modalità esplicative della condotta materiale (quasi sovrapponibili in quanto non vi sono elementi normativi per distinguere la nozione di violenza e di minaccia contenuta nell'art. 393 c.p. rispetto all'identica nozione contenuta nell'art. 629 c.p.), bensì nell'elemento psicologico, in quanto soltanto la presenza di un ragionevole convincimento di agire al fine di perseguire un proprio diritto porta la condotta nell'alveo della ragion fattasi, deviandola dal delitto di estorsione (*Nella fattispecie la Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 29541/2020 che ha enunciato il principio di diritto in esame, ha riqualificato nel reato di cui all'art. 393 c.p. il fatto di estorsione originariamente contestato al ricorrente, attribuendo decisivo rilievo all'esistenza di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata come indice della coscienza e volontà del soggetto di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che questo risulti effettivamente sussistente*).

[Sez. V sent. 14 gennaio 2021 – 15 febbraio 2021 n. 5909, Pres. Zaza, Rel. Morosini.](#)

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Rapporto di specialità.

Il reato di falso di cui all'art. 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato quando, come nel caso in rassegna, l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione amministrativa.

[Sez. V sent. 16 dicembre 2020 – 1° febbraio 2021 n. 3788, Pres. De Gregorio, Rel. Settembre.](#)

Furto – Furto d'alberi – Casi in cui non si configura la violenza sulle cose.

In caso di furto d'alberi, non è possibile parlare di violenza sulle cose allorché l'agente si limiti a sezionare, per renderlo trasportabile, un albero già abbattuto, destinato ad essere utilizzato come legna da ardere, giacché, in tal caso, non viene operata alcuna trasformazione del bene che sia configurabile come rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione.

[Sez. V sent. 14 dicembre 2020 – 3 febbraio 2021 n. 4307, Pres. Pezzullo, Rel. Belmonte.](#)

Furto in abitazione – Luoghi di lavoro – Compimento di atti della vita privata e potere di precludere l'accesso a terzi.

La disciplina dettata dall'art. 624-*bis* c.p. si estende ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione. Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai

luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi.

Sez. II sent. 13 novembre 2020 – 11 febbraio 2021 n. 5409 Pres. Verga, Rel. Pardo.

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati – Reato a consumazione anticipata.

Il reato previsto dall'art. 642 c.p. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo; ne deriva pertanto affermare che in caso di truffa alla compagnia assicurativa attuata mediante una falsa denuncia di sinistro, il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione non rispondente alla verità dei fatti senza che rilievo decisivo possa avere poi la liquidazione dell'indennizzo, tanto più se ad ottenere la liquidazione della somma sia non l'autore della falsità bensì altro e diverso soggetto (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, ritenendo che lo stesso si fosse consumato al momento della presentazione della falsa denuncia all'assicurazione e non già a quello della liquidazione del relativo indennizzo*).

Sez. IV, sentenza 20 gennaio – 2 febbraio 2021 n. 3979 – Pres. Piccialli – Rel. Pavich

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Art. 603 bis c.p. – Presupposti

La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603 bis c.p. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio.

Sez. I, sent. 4 febbraio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 4475, Pres. Rocchi, Rel. Santalucia.

Reato associativo – Caratteri della partecipazione – Inadeguatezza argomentativa e carenza probatoria – Differenze e conseguenze.

Il contenuto fattuale della partecipazione associativa va individuato in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di

appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (*la Corte, richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite Mannino, annullando senza rinvio, ha anche stabilito che, nel caso di specie, tali caratteri non sono stati messi a fuoco nella motivazione dell'ordinanza impugnata, non già per inadeguatezze argomentative prognosticamente rimediabili per mezzo di un annullamento con rinvio; piuttosto, l'inappagante risultato è stato giudicato imputabile alla carenza strutturale del materiale informativo in atti, con la conseguenza che un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata*).

[Sez. I, sent. 8 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 4797, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.](#)

Riciclaggio – Elementi costitutivi – Necessaria restituzione del denaro all'originario detentore ai fini della sussistenza della fattispecie – Esclusione.

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni nella consapevolezza di tale provenienza, mentre, quanto alla condotta, il reato *de quo* si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dalla norma (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato.

C. Leggi speciali.

[Sez. I, sent. 1° febbraio 2021 – 14 gennaio 2021 n. 3742, Pres. Di Tomassi, Rel. Bianchi.](#)

Cittadini extracomunitari – Ingresso illegale nel territorio italiano – Domanda di protezione internazionale – Sospensione del procedimento penale in attesa dell'esito – Necessità.

Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al d. lvo n. 251 del 19 novembre 2007, il giudice è tenuto a disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione della istanza di protezione internazionale, il cui eventuale esito favorevole costituisce, ai sensi della norma citata, condizione di improcedibilità del procedimento (*la Corte, nell'annullare con rinvio la sentenza del giudice di pace penale, ha evidenziato in sentenza che dal provvedimento impugnato emergeva che l'accertamento della presenza irregolare nel territorio dello Stato da parte dell'imputata era avvenuto all'atto della presentazione della richiesta di*

protezione internazionale, istanza cui era seguita la concessione di permesso provvisorio di soggiorno in attesa della decisione sulla domanda di protezione).

Sez. IV, sentenza 11 dicembre – 3 febbraio 2021 n. 4068 – Pres. Ciampi – Rel. Ranaldi.

Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS – Omesso accertamento tramite alcooltest – Effetti.

In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di alcooltest può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell'art. 186 c. 2 CdS imponendosi, per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell'effettivo livello di alcool.

Sez. IV, sentenza 10 novembre – 2 febbraio 2021 n. 3900 – Pres. Fumu – Rel. Nardin.

Guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente – Art. 187 CdS – Sussistenza del reato – Presupposti.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 CdS non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

Sez. IV, sentenza 15 gennaio – 3 febbraio 2021 n. 4082 – Pres. Menichetti – Rel. Tanga.

Guida in stato di ebbrezza ed alterazione da sostanza stupefacente - Art. 186 e 187 CdS – Prova dell'alterazione -Esami specifici – Necessità.

Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, lo stato di alterazione del conducente non può essere dimostrato solo attraverso l'esame delle urine, giacché dalla quantità di etanolo in esse presenti non è possibile inferire né la quantità di alcool ematico -dato giuridicamente rilevante- né l'epoca di assunzione della sostanza alcolica. Del pari deve dirsi per la contestata violazione dell'art. 187 C.d.S. posto che, come espresso dalla stessa scienza farmacologica, anche lo stato di stress psico-fisico del soggetto può portare all'alterazione dei valori a causa di tossine che entrano in circolazione; in ogni caso la positività urinaria alle sostanze stupefacenti non permette di documentare l'attualità dell'uso delle stesse e, conseguentemente, un'alterazione psicofisica da loro assunzione da cui scaturisca la riduzione della prestazione alla guida.

Sez. III sent. 20 novembre 2020 – 1° febbraio 2021 n. 3727, Pres. Marini, Rel. Mengoni.

Lottizzazione abusiva – Estinzione del reato in appello per intervenuta prescrizione – Confisca – Obbligo di motivazione – Proporzionalità e adeguatezza della misura.

In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-*bis* c.p.p., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, verificando così se l'eventuale ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente, renda superflua la confisca perché misura sproporzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU.

[Sez. III sent. 22 ottobre 2020 – 1° febbraio 2021 n. 3733, Pres. Ramacci, Rel. Andronio.](#)

Reati tributari – Nozione di profitto del reato – Irrilevanza delle somme versate sul conto dopo la scadenza del termine previsto per l'adempimento fiscale – Accertamento in tema di confisca.

Nell'ipotesi di reati tributari integra il profitto del reato il solo saldo attivo esistente sul conto corrente al momento della scadenza del termine previsto per adempiere l'obbligazione fiscale. Dunque, le somme versate sul conto dopo la scadenza del termine dell'obbligazione tributaria non possono essere ritenute il profitto del reato, perché in generale prive di un collegamento con l'illecito che possa giustificare la confisca "diretta"; a meno che, ovviamente, per il denaro che fosse pervenuto dopo il perfezionamento del reato non sia stata acquisita la prova della derivazione dall'illecito. Per operare un discrimine tra confisca diretta e confisca per equivalente, è essenziale l'accertamento del saldo di conto corrente esistente alla data di consumazione del reato, mentre è evidentemente irrilevante il saldo esistente al momento del sequestro, perché il sequestro è successivo al conseguimento del profitto del reato stesso.

[Sez. III sent. 28 ottobre 2020 – 4 febbraio 2021 n. 4425, Pres. Lapalorcia, Rel. Gai.](#)

Reati tributari – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Elemento materiale.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione: la natura fraudolenta delle operazioni compiute non può peraltro essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario, dovendosi sottoporre a specifico esame il profilo della fraudolenza, individuando precisi elementi sintomatici di detta fraudolenza (eventuale compiacenza delle controparti negoziali, prezzo pagato, modalità di pagamento).

Sez. III sent. 18 novembre 2020 – 8 febbraio 2021 n. 4766, Pres. Lapalorcia, Rel. Di Nicola.

Stupefacenti – Coltivazione – Elemento tipico.

Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.

Sez. VI, sent. 12 gennaio-12 febbraio gennaio 2021, n. 5626, Pres. Bricchetti, Rel. Costanzo.

Stupefacenti - Coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope - Integrazione del reato - Presupposti - Ipotesi di esclusione - Fattispecie.

Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, bastando la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, perché svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modesto quantitativo di prodotto. *(Nel caso di specie la condotta dell'imputato si era risolta in una coltivazione domestica destinata all'uso personale avente ad oggetto due sole piante di cannabis con produzione di 47 dosi droganti, un quantitativo modesto che aveva portato sin dal primo grado a qualificare il fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e, in secondo grado, anche come di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.).*

D. Diritto processuale.

Sez. VI, sent. 20 ottobre 2020-11 febbraio 2021, n. 5479, Pres. Costanzo, Rel. Silvestri.

Arresto in flagranza - Giudizio di convalida - Carattere di urgenza - Ipotesi - Difensore di fiducia non prontamente reperibile - Designazione del difensore di ufficio - Necessità.

La procedura di convalida dell'arresto è caratterizzata da una speciale urgenza e pertanto, qualora il difensore di fiducia dell'arrestato non risulti, come nel caso di specie, prontamente reperibile, il giudice deve designare un difensore di ufficio reperibile, senza prima effettuare ulteriori tentativi di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a quello di fiducia.

Sez. IV, sentenza 10 novembre – 2 febbraio 2021 n. 3899 – Pres. Fumu – Rel. Nardin.

Collaboratore di giustizia – Domiciliazione – Art. 12 D.L. 8/91 – Elezione di domicilio – Equiparazione.

La speciale domiciliazione di un collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione, prevista dall'art. 12, comma 3-bis D.L. n. 8/91, convertito in legge n. 82/91 equiparata, ad ogni effetto, al domicilio eletto, con conseguente applicazione della disciplina in materia.

Sez. V sent. 11 dicembre 2020 – 10 febbraio 2021 n. 5208, Pres. Sabeone, Rel. Riccardi.

Dibattimento – Istruzione dibattimentale – Acquisizione della querela in caso di sopravvenuta irreperibilità della persona offesa – Divieto di affermare la responsabilità penale in assenza di altri elementi di riscontro.

Qualora la notifica alla persona offesa non si sia perfezionata per sopravvenuta irreperibilità, l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 c.p.p. non consente comunque, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, l'affermazione di responsabilità penale nei confronti dell'imputato, in quanto le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

Sez. VI, sent. 10 novembre 2020-11 febbraio 2021, n. 5470, Pres. Bricchetti, Rel. Mogini.

Giudizio abbreviato - Richiesta condizionata ad integrazione probatoria - Ipotesi - Rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini - Ammissibilità - Limiti.

La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del quinto comma dell'art. 438 c.p.p., postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti. *(In motivazione, la Suprema corte ha osservato che la richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'acquisizione della testimonianza di persone che già hanno reso sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari deve ritenersi subordinata al fatto che l'espletamento della prova sia effettivamente utile a verificare i profili di contraddizione e gli elementi carenti della prima deposizione e che la richiesta medesima precisi la rilevanza di tali criticità ai fini della valutazione dei temi di prova riguardanti l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, la qualificazione del titolo di reato e la sussistenza delle circostanze).*

Sez. I, sent. 4 febbraio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 4467, Pres. Rocchi, Rel. Santalucia.

Impugnazioni – Correzione dell'errore materiale – Condizioni legittimanti.

Premesso che il giudice può dare luogo alla procedura di correzione degli errori materiali per emendare i provvedimenti che siano inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità (la cui eliminazione non comporta, quindi, una modificazione essenziale dell'atto), lo strumento correttivo può essere azionato anche per rimediare alla carenza di elementi necessari del provvedimento, mediante successiva integrazione, sempre che essa non si atteggi come esercizio postumo di un potere discrezionale; tuttavia, non è consentito apportare modifiche con inserimento di elementi non inclusi nella *ratio decidendi* e tali da alterare il contenuto essenziale della decisione già adottata (*in sostanza, la Corte ha ribadito che, come nel caso concreto, il ricorrente non è legittimato a chiedere un intervento correttivo, sia esso sostitutivo o integrativo, per stimolare un mutamento del contenuto sostanziale del provvedimento, in modo tale da implicare una diversa valutazione del giudice il che trasformerebbe il rimedio della correzione in un anomalo mezzo d'impugnazione che, surrettiziamente, consenta di pervenire ad una diversa modulazione della decisione compiuta*).

Sez. IV, sentenza 12 gennaio – 2 febbraio 2021 n. 3927 – Pres. Fumu – Rel. Picardi.

Interrogatorio ex art. 415 bis n. 3 c.p.p. – Notifica invito formale – Necessità.

In assenza di un formale invito a presentarsi per l'interrogatorio, ritualmente indirizzato presso il luogo in cui l'imputato ha eletto domicilio ed in cui, successivamente, gli è stato notificato il decreto di citazione a giudizio, non può considerarsi accertata alcuna inidoneità della elezione di domicilio o alcuna irreperibilità, sicché non può ritenersi che l'imputato abbia dato causa al mancato espletamento dell'adempimento previsto a pena di nullità.

Sez. I, sent. 4 febbraio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 4472, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.

Misure cautelari – Istanza di modifica della misura in atto – Presunzione relativa della pericolosità sociale – Immanenza del criterio dalla origine al mantenimento in vigore della misura.

Nella valutazione di eventuali elementi di novità processuale, ai fini della modifica della misura cautelare custodiale, occorre tenere presente l'esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale ex art. 275 co. 3 c.p.p. che comporta la possibilità di sostituire la custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, così come prevede l'art. 299 c.p.p., mediante una verifica, da parte del giudice, circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della libertà personale e la scelta di un determinato regime restrittivo (*dopo aver affermato il*

risalente principio di diritto che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 c.p.p., la Corte ha ribadito l'orientamento ermeneutico secondo cui la presunzione relativa di pericolosità sociale deve ritenersi operante non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche per il suo mantenimento in vigore).

Sez. I, sent. 4 febbraio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 4462, Pres. Rocchi, Rel. Aliffi.

Misure cautelari – Riesame – Verbalizzazione in udienza della richiesta difensiva – Omessa pronuncia – Violazione del diritto di difesa – Nullità dell'ordinanza.

In sede di riesame cautelare, il mancato esame di una questione giuridica sollevata dalla difesa durante la discussione orale, rilevante al fine di valutare la gravità complessiva degli addebiti (oltre che per inquadrare giuridicamente il fatto contestato), non solo incide nel giudizio sull'effettiva completezza e sulla tenuta della motivazione del provvedimento genetico assegnato al giudice del riesame adito *ex art. 309 c.p.p.*, ma fa anche venir meno la legittimità della sequenza procedimentale tipizzata dalla norma citata, impedendo all'indagato di contrastare con i prescritti rimedi processuali il compendio indiziario offerto dall'accusa nel contraddittorio delle parti, anche sotto l'aspetto della sua sussunzione in una specifica fattispecie incriminatrice anziché in un'altra, con evidenti conseguenze anche in tema di durata della custodia cautelare (*nel caso di specie, la difesa, all'udienza celebrata davanti al tribunale del riesame di Ommissis aveva chiesto derubricarsi la contestazione di cui all'art. 74 co. 1 d.P.R. n. 309 del 1990 in quella prevista dall'art. 74 comma 2, il quale sanziona, invece della promozione, organizzazione, etc, la semplice partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico; siffatta richiesta, pur verbalizzata in udienza, non è stata esaminata dall'ordinanza impugnata – annullata con rinvio – la quale si è, invece, occupata della diversa questione, invero non sollevata dalla difesa, dell'eventuale sussistenza degli estremi della circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990*).

Sez. V sent. 20 gennaio 2021 – 8 febbraio 2021 n. 4948, Pres. Catena, Rel. Borrelli.

Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere – Sopravvenienza di sentenza di condanna a pena non superiore a tre anni di reclusione - Obbligo di sostituire la misura con altra meno afflittiva.

In materia di misure cautelari personali, l'impossibilità di applicare la custodia in carcere laddove sia pronosticabile l'irrogazione di una pena non superiore a tre anni di reclusione, di cui all'art. 275, co. 2-*bis*, c.p.p., costituisce una regola di valutazione della proporzionalità della custodia in carcere di cui va tenuto conto, ai sensi dell'art. 299, co. 2, c.p.p., anche nella fase dinamica della misura cautelare, in particolare allorché sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore

al suddetto limite, evenienza che impone la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva.

Sez. III sent. 6 novembre 2020 – 1° febbraio 2021 n. 3734, Pres. Rosi, Rel. Cerroni.

Misure cautelari reali – Omessa presentazione del riesame – Irrilevanza ai fini della successiva richiesta di revoca.

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.

Sez. V sent. 3 dicembre 2020 – 15 febbraio 2021 n. 5898, Pres. Palla, Rel. Guardiano.

Notificazioni – Obbligo di verificare l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato – Nullità assoluta della notifica al difensore.

La notifica effettuata a mezzo posta telematica al difensore, ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., deve ritenersi affetta da nullità assoluta se non è preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo ed incide sulla formazione del contraddittorio.

Sez. IV, sentenza 3 febbraio – 15 febbraio n. 5805 – Pres. Fumu – Rel. Picardi.

Parte civile – Condanna alle spese – Art- 541 c.p.p. – Omessa pronuncia – Art. 130 c.p.p. – Applicazione.

È emendabile, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile.

Sez. V sent. 18 dicembre 2020 – 11 febbraio 2021 n. 5433, Pres. Miccoli, Rel. Brancaccio.

Parte civile – Domanda di liquidazione delle spese – Divieto di far luogo alle statuizioni civili in caso di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-*bis* c.p.

Sez. II sent. 11 dicembre 2020 – 8 febbraio 2021 n. 4836 Pres. Rago, Rel. Monaco.

Procura speciale per la proposizione della querela – Mandato generico – Inammissibilità.

La procura speciale di cui all'art. 122 comma 1 c.p.p., anche se preventivamente rilasciata ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p. per la proposizione della querela, deve, a pena di inammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela (*Fattispecie nella quale la querela era stata presentata da un soggetto munito di una procura generale alle liti, non contenente i requisiti richiesti dagli artt. 336 e 122 c.p.p. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela*).

Sez. IV, sentenza 12 gennaio – 2 febbraio 2021 n. 3932 – Pres. Fumu – Rel. Pezzella.

Prova scientifica – Art. 192 c.p.p. – Rapporto di causalità - Valore probatorio.

In tema di prova scientifica del nesso causale, mentre ai fini dell'assoluzione dell'imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell'imputato sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sez. I, sent. 9 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 5068, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.

Ricorso per cassazione – Ordinanza cautelare – Omessa considerazione di alcuni elementi indiziari favorevoli all'indagato – Violazione dell'obbligo motivazionale – Motivazione intrinsecamente coerente – Esclusione.

In sede di legittimità, la critica del provvedimento del giudice del merito cautelare avente ad oggetto il fatto di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti costituisce una censura del contenuto della decisione, in quanto tende implicitamente a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri; tuttavia, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli, invece, limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio

effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

[Sez. I, sent. 4 febbraio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 4469, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.](#)

Ricorso per cassazione – Travisamento della prova e del fatto – Differenze.

A seguito della riformulazione normativa dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nel giudizio cautelare (*ha precisato ulteriormente la Corte che, se così non fosse, si domanderebbe al giudice di legittimità il compimento di un'operazione estranea al giudizio che gli è proprio, come la reinterpretazione degli elementi indiziari valutati dal giudice cautelare ai fini della decisione sebbene, come affermato dalle Sezioni Unite Sebbar, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità*).

[Sez. IV, sentenza 13 gennaio – 3 febbraio n. 4107 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.](#)

Reclamo avverso provvedimento di archiviazione Art. 410 bis c.p.p. – Omesso contraddittorio – Effetti.

Il provvedimento con cui il giudice decide, *ex art. 410 bis c.p.p.*, sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile ma, alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo.

[Sez. II sent. 19 novembre 2020 – 8 febbraio 2021 n. 4890 Pres. Rago, Rel. Monaco.](#)

Sequestro probatorio – Sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria su cose ulteriori rispetto a quelle desumibili dal decreto del pubblico ministero – Mancata convalida del sequestro – Illegittimità.

Qualora la polizia giudiziaria, nell'attività delegata di esecuzione del decreto del pubblico ministero, sequestri anche cose ulteriori rispetto a quelle desumibili dal provvedimento, essa opera, relativamente a dette cose, per quanto contestualmente alla esecuzione del decreto del pubblico ministero, fuori della

attività delegata, e quindi di propria iniziativa, *ex art.* 354 c.p.p., e il sequestro deve essere convalidato, a norma dell'art. 355 c.p.p. Nel caso in cui il pubblico ministero non intenda procedere a convalida, d'altro canto, deve essere dal medesimo disposta la restituzione di dette cose e, in difetto, può essere presentata in tal senso richiesta da parte dell'interessato, il quale ha inoltre facoltà di proporre opposizione al giudice contro il provvedimento negativo del pubblico ministero, a norma dell'art. 263 c.p.p. (*Fattispecie nella quale la polizia giudiziaria, in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero ed avente ad oggetto l'abitazione di un indagato, aveva esteso la perquisizione anche all'abitazione dei genitori dello stesso, previo consenso di questi ultimi, procedendo al sequestro di una somma di denaro in contanti rinvenuta all'interno del portafogli della madre dell'indagato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione della somma all'avente diritto, ritenendo illegittimo il sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria travalicando il provvedimento originario e mai convalidato*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 1° febbraio 2021 – 14 gennaio 2021 n. 3744, Pres. Di Tomassi, Rel. Bianchi.

Esecuzione – Illegittimità costituzionale e giudicato – Trattamento sanzionatorio – Rapporti con le decisioni dei giudici della cognizione – *Ratio*.

Con riguardo al rapporto tra il giudicato e la dichiarazione di incostituzionalità della norma, il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti il trattamento sanzionatorio, già riconosciute in sede di cognizione, anche ove frutto, nell'*an*, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze, mentre, con riferimento al *quantum* di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio - individuazione della pena base, applicazione delle circostanze, aumento per la continuazione, eventuale riduzione ai sensi dell'art. 444 ovvero 442 c.p.p. - il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, operando con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. (*la Corte ha precisato in sentenza che il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favore del reo deriva dalla ratio dell'istituto, finalizzato ad eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituzionale*).



F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.